REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 586/86 che fissa i coefficienti per il calcolo degli importi compensativi adesione e gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 470/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/86 della Commissione [2] ha fissato gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine ; che, a seguito dal ravvicinamento dei prezzi previsto dall'articolo 70 dell'atto di adesione all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, è opportuno adeguare gli importi compensativi adesione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 35.
(2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 40.

ALLEGATO

« *ALLEGATO II*

Importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine

(in ECU per 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi adesione applicabili agli scambi della Spagna
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	15,44
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	29,13
	2. Quarti anteriori e busti	23,30
	3. Quarti posteriori e selle	34,96
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	23,30
	bb) Pezzi disossati	50,10
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26,22
	2. Quarti anteriori e busti	20,97
	3. Quarti posteriori e selle	32,63
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	20,97
	bb) Pezzi disossati	
	11. Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	32,63
	22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (a)	32,63
	33. altri	45,15
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	23,30
	2. disossate	50,10
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	50,10

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee ».